

province toscane di alcuni articoli del Codice penale del 1859 relativi ai delitti di religione e agli attentati contro l'esercizio dei diritti politici, affinchè quegli articoli abbiano qui impero dopo l'abrogazione degli altri attualmente in vigore.

« L'articolo 3° è una riproduzione dell'articolo 186 del Codice penale delle altre provincie, modificato in quanto al rinvio che in esso s'incontra alle disposizioni generali.

« Finalmente l'articolo 4° determina le norme per l'applicazione delle pene comminate dagli articoli di cui si ordina la pubblicazione.

« Confido, o signori, che voi troverete degna della vostra alta considerazione la proposta di cui mi faccio iniziatore e che vorrete onorarla dei vostri suffragi.

« Art. 1. Sono abrogate nelle provincie della Toscana le disposizioni contenute negli articoli 109, 111, § 2, 112, § 2, 113, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142 e nei capi 2 e 3 del titolo IV del libro II del Codice penale toscano.

« Art. 2. Saranno pubblicate nelle provincie suddette e vi avranno immediatamente vigore di legge le disposizioni contenute negli articoli 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 193, del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno approvato con la legge del 20 novembre 1859.

« Art. 3. Se i fatti menzionati negli articoli 183 e 184 del Codice penale vigente nelle altre provincie fossero accompagnati da lesioni personali o da altre circostanze costituenti un delitto speciale, l'autore sarà punito in Toscana come colpevole di più reati secondo le regole stabilite nel titolo VII del libro I del Codice penale toscano.

« Art. 4. Per l'applicazione delle pene della reclusione, del carcere, della multa e degli arresti comminate negli articoli di cui si ordina la pubblicazione, si osserveranno le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge del 5 luglio 1860, n° 4142, e nell'articolo 2 del regio decreto del 18 dicembre 1862, n° 1046, e nell'articolo 123 della legge sulla pubblica sicurezza.

« Alla pena dell'ammonizione di cui nell'articolo 189 sarà sostituita in Toscana la repressione giudiziale.

« Per l'applicazione della pena della sospensione dai pubblici uffici di cui nell'articolo 190 sarà pubblicato nelle provincie toscane l'articolo 59 del Codice vigente nelle altre provincie del regno. »

Domanderò all'onorevole Puccioni quando crederrebbe di poter dare svolgimento a questo progetto di legge.

PUCIONI. Io sono agli ordini della Camera; se essa lo crede, io ne darei svolgimento appena esaurito l'ordine del giorno attuale.

PRESIDENTE. Siccome debbono prima aver luogo gli svolgimenti di tre altri progetti di legge di cui fu già ammessa la lettura, dopochè questi saranno esauriti

s'intenderà messo all'ordine del giorno lo sviluppo dello schema di legge del deputato Puccioni.

PUCIONI. Va benissimo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Gianolio per motivo di una grave infermità della sua consorte, domanda alla Camera un congedo di venti giorni.

(È accordato.)

Il deputato Carrara invia un telegramma, facendo sapere che egli è impiegato stipendiato, dichiarandosi pronto al sorteggio, anzi domandandolo. A ciò aveva già provveduto la Commissione per mezzo del suo relatore, il quale nella tornata di ieri propose appunto di aggiungere il nome del professore Carrara che era stato ommesso nella seconda categoria speciale.

(Il deputato Botticelli presta giuramento.)

ISTANZA CIRCA I LAVORI DELLA CAMERA.

PEPOLI. Io pregherei l'onorevole presidente di voler sollecitare dal Governo la presentazione dei progetti finanziari, perchè credo sia indispensabile che la Camera se ne occupi, e se ne occupi subito. Questo ritardo dà luogo ad alcuni giornali che sono in fama di essere ministeriali di condannare la Camera e di menomarne così l'autorità morale, come essa fosse colpevole del ritardo che si pone a discutere quei provvedimenti legislativi che il paese aspetta colla più alta impazienza. Io credo che la colpa deve rimanere a chi spetta, e non deve ricadere in nessunissimo modo sulla Camera, la quale, ripeto, dal canto suo è dispostissima a discutere senza indugio le leggi di finanza.

CADOLINI. Io appoggio la proposta dell'onorevole Pepoli, e anzi dichiaro che avea in animo di fare in questa stessa tornata una mozione di questo genere per le ragioni che ora dirò.

Il giorno 27 gennaio il ministro delle finanze presentò o almeno fece l'atto di presentare due progetti di legge riguardanti imposte. Ora questi progetti di legge nel fatto non furono presentati, e così non poterono essere inviati in tipografia.

L'onorevole ministro delle finanze, che mi duole di non vedere presente, mentre da un canto sollecitò assai vivamente e con una certa maniera di diffidenza la Camera a compiere i suoi lavori, nel fatto egli non ha presentato ancora quei progetti. Io dico che nè la Camera, nè il paese devono tollerare che si facciano giuochi di prestigio di questa natura davanti alla maestà del Parlamento.

Io, mentre deploro che il Ministero tenga questa